

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle  
Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli  
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

*Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 12° aggiornamento del 30 settembre 2014*



# VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

## Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

### *Aggiornamenti (\*)*:

**1° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

**2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999:** Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

**3° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

**4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002:** Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

**5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004:** Ristampa integrale.

**6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005:** Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

**7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008:** Ristampa integrale.

**8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009:** Ristampa integrale.

**9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011:** Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

**10° Aggiornamento del 24 luglio 2012:** Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273,52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

**11° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 1 a 44; *Sezione I:* da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; *Sezione II:* II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, *Sezione III:* da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Sezione II:* da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

**12° Aggiornamento del 30 settembre 2014:** pagine modificate: *Avvertenze Generali:* pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, *Sezione II:* II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Avvertenze Generali:* da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, *Sezione II:* da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

## INDICE

*Avvertenze generali*

1. Premessa .....	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari .....	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL .....	5
3. Schemi delle segnalazioni.....	7
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica .....	7
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta” .....	8
6. Vita residua.....	9
7. Qualità del credito.....	22
8. Factoring .....	29
9. Altre cessioni di crediti.....	32
10. Leasing finanziario .....	32
11. Credito al consumo .....	34
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	34
12.1 Carte di credito .....	35
12.2 Carte di debito .....	35
12.3 Money transfer .....	36
12.4 Conto di pagamento.....	36
12.5 Moneta elettronica.....	36
13. Attività di merchant banking .....	37
14. Rapporti con imprese del gruppo.....	37
15. Fondi di terzi in amministrazione .....	37
16. Operazioni in “Pool”.....	38
17. Attività proprie e cedute non cancellate.....	39
18. Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing.....	40
19. Finalità del credito .....	41
20. Tipo scaduto.....	41
ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari .....	42

ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento .....	43
ALLEGATO C - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione .....	44

**Sezione I**  
**DATI PATRIMONIALI**

Sottosezione 1 - Attivo .....	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo .....	I.2.1

**Sezione II**  
**ALTRE INFORMAZIONI**

Sottosezione 1 - Leasing .....	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni .....	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo .....	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni .....	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie .....	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo .....	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni .....	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi .....	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi .....	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi .....	II.10.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità – .....	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse .....	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> .....	II.13.1

**Sezione III**  
**DATI DI CONTO ECONOMICO**

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito .....	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito .....	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni .....	III.3.1

*Sezione IV*

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza.....	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte.....	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi .....	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi .....	IV.4.1
Sottosezione 5 - Rischio operativo .....	IV.5.1
Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

*Sezione V*

**DATI DI FINE ESERCIZIO**

---

*INDICE*

---

## **AVVERTENZE GENERALI**



AVVERTENZE GENERALI

---

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I, II <sup>(1)</sup> e IV vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

## 2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento:

- 58081 “Cancellazioni di attività finanziarie – attività di servicing”;
- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

---

- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Le informazioni di cui alla sottosezione II.11 “Vita residua” non vanno segnalate dagli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99.

Con riferimento alle Sezioni I e II <sup>(1)</sup>, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” <sup>(2)</sup> e II “Altre informazioni” <sup>(3)</sup>, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” <sup>(4)</sup>, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

<sup>2</sup> Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale e di quelle contenute nella sottosezione II.13.

<sup>4</sup> Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore

AVVERTENZE GENERALI

---

- (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio <sup>(1)</sup> (5 aprile);
- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
  - per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell'esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52120 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 40756 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: rettifiche di valore complessive);
- 40758 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l'ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)

“azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l'attributo in questione a seconda che l'importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all'azienda.

<sup>1</sup> I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

AVVERTENZE GENERALI

---

- 58735 (Versamento contante presso ATM)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);
- 52280 (Partecipazioni di merchant banking: rettifiche di valore);
- 52282 (Partecipazioni di merchant banking: riprese di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);
- 52363 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52365 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa incagliate);
- 52367 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52369 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa ristrutturate);
- 52380 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa);
- 52382 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su partite incagliate per cassa);
- 52384 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute);
- 52386 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa ristrutturate);
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52376 (Rettifiche di valore complessive);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52396 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore).

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

## **2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL**

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

AVVERTENZE GENERALI

---

Gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale <sup>(2)</sup>.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

\*

\*

\*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni Statistiche (RST).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d’Italia <sup>(3)</sup> una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato C. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale

---

<sup>1</sup> Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I “Dati patrimoniali, III “Dati di conto economico, IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali” e V “Dati di fine esercizio” per “istituti di pagamento” e “IMEL” si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II “Altre informazioni”, sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

<sup>2</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>3</sup> La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all’Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull’intermediario.

per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

### 3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio RST (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

### 4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

## 5. "RESIDENTI-NON RESIDENTI" E "EURO-VALUTA"

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l'Euro dall'insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come "in valuta" le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all'U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

## 6. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

### 6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).”

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

#### 6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati (<sup>1</sup>), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno,

---

<sup>1</sup> Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

AVVERTENZE GENERALI

---

invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all'intermediario gli importi minimi dovuti.

Con riferimento alle operazioni di factoring "pro-solvendo", gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari "originator" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);  
i conti di pagamento.

Le esposizioni ristrutturare vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione

AVVERTENZE GENERALI

---

proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate <sup>(1)</sup>.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturata) valutate in bilancio al *fair value* <sup>(2)</sup> vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione <sup>(3)</sup> vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

---

<sup>1</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l’intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l’intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 [(200/1000)x100] nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

<sup>2</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

<sup>3</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare <sup>(1)</sup>) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

### 6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” <sup>(2)</sup>.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” <sup>(3)</sup>.

### 6.1.3 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da

---

<sup>1</sup> In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

<sup>2</sup> Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

<sup>3</sup> Ad esempio, i depositi non “a vista”.

AVVERTENZE GENERALI

---

ricevere (consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "currency interest rate swaps" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "delta equivalent value" <sup>(2)</sup>;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza <sup>(3)</sup> va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio immobilizzato <sup>(4)</sup> vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "physical delivery") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

---

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.216 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»".

<sup>4</sup> Ai fini della definizione di portafoglio immobilizzato si veda la Circolare n.216 "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»".

AVVERTENZE GENERALI

---

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnalatici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio immobilizzato che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

Nell'ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

#### 6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;

AVVERTENZE GENERALI

---

- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall’intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d’interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come “a tasso indicizzato”, prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d’interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale “da oltre 7 giorni a 1 mese”.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d’interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l’operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o

AVVERTENZE GENERALI

---

single rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) <sup>(1)</sup>. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l'intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale <sup>(2)</sup>. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" <sup>(3)</sup>. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

<sup>2</sup> La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

<sup>3</sup> Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

AVVERTENZE GENERALI

acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso <sup>(1)</sup> e corte sul tasso variabile <sup>(2)</sup>.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato <sup>(3)</sup>, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

<sup>1</sup> Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

<sup>2</sup> Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell’operazione come “tasso fisso”.

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un’opzione *floor* in base alla quale il tasso d’interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell’X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all’opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100\*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100\*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

<sup>3</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

## 6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.216 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”;
- portafoglio immobilizzato: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili <sup>(1)</sup>;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dagli intermediari a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza” sia nel “portafoglio immobilizzato”), valutate in bilancio al *fair value* <sup>(2)</sup> vanno rilevate,

---

<sup>1</sup> Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione l’intermediario A segnala:

a) 980 [1.000 – (1.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

<sup>2</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l’intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) <sup>(1)</sup>.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno assunto con il derivato dalla società veicolo <sup>(2)</sup>.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

## 6.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

---

<sup>1</sup> D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

<sup>2</sup> Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell’ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con l’intermediario *originator*; b) con soggetti diversi dall’intermediario *originator*, sempreché quest’ultima riassume su di sé il rischio di tasso d’interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall’intermediario *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

AVVERTENZE GENERALI

---

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) <sup>(2)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di "*basis swap*" si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS "con partenza differita" ("*forward start*"), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle

---

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

AVVERTENZE GENERALI

---

operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d’interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d’interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d’interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

### 6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;

AVVERTENZE GENERALI

---

- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 7. QUALITÀ DEL CREDITO

### **Sofferenze**

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

### **Incagli**

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di

AVVERTENZE GENERALI

---

grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte <sup>(1)</sup>) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l’acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l’applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l’inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell’ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”);
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni <sup>(2)</sup>:
  - i. siano scadute in via continuativa:
    1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
    2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
    3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
  - ii. l’importo complessivo delle quote di esposizioni scadute di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta <sup>(3)</sup>, sia almeno pari al 10 per cento dell’intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli inte-

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”.

<sup>2</sup> Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

<sup>3</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione l’intermediario A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

ressi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento <sup>(1)</sup>. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le "esposizioni scadute".

### **Esposizioni ristrutturate**

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le scadute ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del "congelamento" sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della "perdita" – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni "in bonis" o scadute non deteriorate da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attestati con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o gli incagli, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale "periodo di grazia" previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di incagli, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di incagli l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

### **Esposizioni scadute**

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore <sup>(1)</sup>. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute <sup>(2)</sup>, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. <sup>(3)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato <sup>(4)</sup>.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
  - l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(5)</sup>;
  - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>2</sup> Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

<sup>3</sup> L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

<sup>4</sup> Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

<sup>5</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata;

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l’intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili”.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico” <sup>(2)</sup> sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(3)</sup> il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”.

<sup>3</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

scadute da oltre 90 giorni <sup>(1)</sup> ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci <sup>(2)</sup>.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **"Intermediari IRB"**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" – se assoggettati a tale metodologia – possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto) <sup>(3)</sup>.
- **"Intermediari standardizzati"**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico", possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della

---

<sup>1</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>2</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

<sup>3</sup> Ad esempio, va considerata scaduta, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

AVVERTENZE GENERALI

---

continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili" sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni classificate nell'ambito delle "esposizioni scadute" (*intermediari standardizzati*) ovvero delle "esposizioni in default" (*intermediari IRB*) in base alle regole previste dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio, sottovoce 52360.10 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela: altre esposizioni – esposizioni scadute non deteriorate) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale <sup>(1)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring "pro-solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l'anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

\* \* \*

Ai fini della presente Circolare si definiscono esposizioni "deteriorate" le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole stabilite in precedenza.

## 8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di "factoring" le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;

---

<sup>1</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

AVVERTENZE GENERALI

---

- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

**1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni (“*write off*”) operate dall’intermediario <sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>)) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;

---

<sup>1</sup> Fa eccezione la voce 52152 “Operazioni di factoring: servizi di incasso” in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

<sup>2</sup> Nel caso di operazioni di acquisto di crediti “al di sotto del valore nominale” il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

AVVERTENZE GENERALI

---

- operazioni di “maturity factoring” ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per “factoring verso soggetti connessi”, ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”);
- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione (“pro solvendo” e “pro soluto”);
- operazioni di factoring nelle quali l’intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità “pro soluto” assistiti da strumenti di mitigazione del rischio <sup>(1)</sup>;
- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio <sup>(2)</sup>;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

## 2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);

---

<sup>1</sup> Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

<sup>2</sup> Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

AVVERTENZE GENERALI

---

- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

## 9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

## 10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I crediti residui in linea capitale rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è

AVVERTENZE GENERALI

---

in decorrenza <sup>(1)</sup>, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio <sup>(2)</sup>. In particolare, sono previste specifiche voci per i crediti residui in linea capitale relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);
- c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell’investimento lordo <sup>(3)</sup> da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell’intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto al termine del periodo di locazione, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell’importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le “commissioni” o tra gli “altri proventi”.

I proventi di carattere “non finanziario” nell’ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli “altri proventi”.

---

<sup>1</sup> L’inizio della decorrenza – che corrisponde alla data di rilevazione iniziale nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing – è quella a partire dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IAS 17).

<sup>2</sup> Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

<sup>3</sup> Per la definizione di investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

## 11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

## 12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo "patrimonio destinato/azienda" <sup>(2)</sup>, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

---

<sup>1</sup> Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL "puri" e quelli "ibridi non finanziari" rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore "non applicabile".

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l’operatività con “gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata” (<sup>1</sup>), poiché essa non rientra nell’ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I “Dati patrimoniali”, nella sottovoce 52014.17 “Crediti verso clientela: carte di credito a spendibilità limitata”; b) nelle Sezioni II “Altre informazioni” e III “Dati di conto economico” come “Altri finanziamenti”(ad esempio nella voce 52286 “Crediti per altri finanziamenti”) e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

### 12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest’ultima a pagare all’esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell’importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

Nelle voci riferite all’acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione mentre nelle voci riferite all’emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

### 12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all’acquirer, ove non diversamente specificato, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione

---

<sup>1</sup> Servizi di pagamento “basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi” di cui all’art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

### 12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer (“Rimessa di denaro”), si intende un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo.

### 12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

### 12.5 MONETA ELETTRONICA

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”.

<sup>2</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi”.

### **13. ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING**

Per attività di “merchant banking” si intende l’assunzione di partecipazioni finalizzata all’alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzata da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

La segnalazione relativa al primo semestre dell’esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni, effettuate secondo i criteri di bilancio. Tali valutazioni non danno necessariamente luogo a registrazioni nella contabilità dell’intermediario.

### **14. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO**

Nella sezione II, sottosezione 6 “Rapporti con imprese del gruppo” vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l’ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante. Da tale sottosezione si escludono tutte le partecipazioni (di controllo e non di controllo) detenute per finalità di merchant banking.

### **15. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE**

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d’impiego (con o senza rischio a carico dell’azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell’intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 52014 “Crediti verso clientela” secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 “Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione”. Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52482 “Interessi attivi - crediti verso clientela” secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52440.22 “Interessi passivi – debiti verso clientela: altri debiti”;

AVVERTENZE GENERALI

---

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. Nella sottosezione II.5 "Altre informazioni: altre attività finanziarie", i fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio"; le relative commissioni attive vanno indicate nella sottovoce 52484.30 "Commissioni attive per servizi: gestione fondi per conto terzi".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività – altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione".

## 16. OPERAZIONI IN "POOL"

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnalatici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

AVVERTENZE GENERALI

---

1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell’attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prenditore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro-quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

2. *Crediti di firma*

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all’intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l’intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell’ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

## **17. ATTIVITA’ PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE**

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

## 18. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing” 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Nelle voci da 58208 a 58216 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l’intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. Ai fini di tale ripartizione, nei casi sotto riportati occorre applicare i seguenti criteri:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest’ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM).

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

## 19. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” - l’indicazione della “finalità del credito”.

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell’art.121 del TUB – la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all’art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all’intermediario finanziatore oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

## 20. TIPO SCADUTO

Con riferimento alle voci 52360 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52361 “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti finanziari” e 52367 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate” è richiesta la ripartizione per “Tipo scaduto”; i valori che l’attributo informativo può assumere sono: “soggetto debitore” e “singola transazione”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III, IV, alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>	
30 settembre							Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni II.13 e IV,	Sezioni: III, V <sup>(2)</sup> , alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>				

(\*) Le voci: 58081 “Cancellazioni di attività finanziarie – attività di servicing”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.

<sup>1</sup> Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>2</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV <sup>(3)</sup>			
30 giugno					Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III, IV <sup>(3)</sup> alcune voci della Sez. II <sup>(2)</sup>	
30 settembre							Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV <sup>(3)</sup>
31 dicembre	Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezione IV <sup>(3)</sup>	Sezioni: III, V <sup>(4)</sup> alcune voci della Sez. II <sup>(2)</sup>				

<sup>1</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>2</sup> Cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

<sup>3</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano unicamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

<sup>4</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia \_\_\_\_\_

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale <sup>(1)</sup>

Servizio Supervisione Intermediari Finanziari

(oppure) Servizio Supervisione Bancaria 1/2

Tipo soggetto <sup>(2)</sup>:

Intermediario finanziario:

Istituto di pagamento:

IMEL

\_\_\_\_\_  
(denominazione della società)

\_\_\_\_\_  
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione \_\_\_\_\_

Il presidente del collegio sindacale \_\_\_\_\_

Il direttore generale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

<sup>2</sup> Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.

AVVERTENZE GENERALI

---

Il dirigente preposto/capo contabile (<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

*Sezione:*

**I – DATI PATRIMONIALI**



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 2 - Factoring e altre cessioni

---

*Sottosezione:*

## **2 – FACTORING E ALTRE CESSIONI**

— II. 2. 1 —

Voce: **52192**

## **OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto. La rilevazione riguarda le esposizioni scadute deteriorate e non deteriorate.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Nel caso di incassi parziali, per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto", si rinvia alla voce 52190. Nel caso di incasso totale con azzeramento del credito, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso totale.

PRO SOLUTO:

**04** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08** ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

**14** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18** ALTRI CREDITI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 - Garanzie e impegni

---

*Sottosezione:*

## **4 – GARANZIE E IMPEGNI**

— II. 4. 1 —



Voce: **46570**

## **GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE**

Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale netto, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore <sup>(1)</sup>.

Per valore nominale lordo, s'intende il valore nominale netto aumentato delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **PER APPALTI PUBBLICI:**

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **VALORE NOMINALE NETTO**

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

#### **VALORE NOMINALE LORDO**

- 11** FINO A 25.000 EURO
- 12** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 13** OLTRE 150.000 EURO

### **ALTRE:**

#### **VALORE NOMINALE NETTO**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO

---

<sup>1</sup> Includere anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle "altre passività".

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

---

**22** OLTRE 150.000 EURO

VALORE NOMINALE LORDO

**24** FINO A 25.000 EURO

**26** DA 25.001 A 150.000 EURO

**28** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52250**

## **GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO**

Valore di bilancio e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

PER APPALTI PUBBLICI:

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

ALTRE:

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52251**

## **GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE NETTO**

Figurano nella presente voce le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale netto di rinvia alla voce 46570 (<sup>1</sup>).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie

---

<sup>1</sup> Esempio n. 1

Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario X rilasci una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ( $50 = 50\% * 100$ ) garantito dall'ente finanziario X e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia non deteriorata.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario X con riferimento al valore nominale (pari a 50) della garanzia rilasciata segnala: i) nella sottovoce 10 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un importo pari a 20 (corrispondente al cap); ii) nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" il rimanente importo pari a 30.

Si supponga che nel mese di dicembre dell'anno T+1 nel portafoglio garantito si verifichi una perdita di 32 e che la controgaranzia sia escussa per un importo pari a 8 (pari a  $32 * 50\% * 50\%$ ). In tal caso, l'intermediario X nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T+1 segnala nella sottovoce 10 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un importo pari a 12 (pari a  $20 - 8$ ) e nella sottovoce 12 un importo pari a 22 [ $(50 * 68) - 12 = 34 - 12$ ].

Esempio n. 2

Si ipotizzi che al 31 marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario Y abbia rilasciato una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ( $50 = 50\% * 100$ ) garantito dall'ente finanziario Y e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia classificata come deteriorata (sofferenze) per un importo di 35 e per il rimanente importo di 15 come non deteriorata; d) l'ente finanziario Y imputi la controgaranzia pari a 20 alla quota di garanzia classificata in sofferenza.

Nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario Y segnala: i) nella sottovoce 22 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - Garanzie rilasciate pro-quota - controgarantite" un ammontare pari a 20; ii) nella sottovoce 24 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" un ammontare pari a 15 (pari a  $35 - 20$ ); nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate non deteriorate - Garanzie rilasciate pro-quota - altre" un ammontare pari a 15.

rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame <sup>(1)</sup>.

Figura nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, il valore nominale delle garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite) <sup>(2)</sup>. Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite o perdite successive (garanzie mezzanine) assunte dall'intermediario segnalante con tali garanzie, nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione del rischio di prima perdita o di perdite successive va segnalato l'importo del fondo monetario <sup>(3)</sup>.

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante controgarantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario segnalante.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il Confidi beneficiario

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca X abbia erogato un finanziamento pari a 100 e sia garantita per le prime perdite sino a un importo di 10 dal soggetto A e per le successive perdite di 10 (cioè le perdite da 11 a 20) dall'intermediario segnalante. In tal caso, l'intermediario segnalante segnala una garanzia di tipo mezzanine.

<sup>2</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario segnalante garantisca l'X% di un finanziamento. Nel caso di perdite pari a 10, all'intermediario segnalante compete l'X% di 10 e al beneficiario (1-X%) di 10.

<sup>3</sup> Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T l'intermediario Y: a) rilasci una garanzia pro quota pari al 50% dell'importo dei singoli finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) depositi presso la banca garantita una somma in contanti (c.d. fondo monetario) pari a 10, che copre le prime perdite connesse con il complesso delle garanzie di cui al punto a); c) le perdite assunte dall'intermediario segnalante non possano superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (Cap).

Ipotizzando che le garanzie rilasciate siano non deteriorate, nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T, l'intermediario Y segnala un importo pari a 10 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

Si ipotizzi che nel mese di dicembre dell'anno T+2 alcuni finanziamenti garantiti diventino deteriorati (sofferenze) per un importo complessivo previsto di prima perdita a carico dell'intermediario Y pari a 3. In tal caso, l'intermediario Y segnala convenzionalmente un importo pari a 3 nella sottovoce 16 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze - con assunzione di rischio di prima perdita - altre" e il rimanente importo di 7 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate - con assunzione di rischio di prima perdita - altre".

delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il Confidi beneficiario e da parte di quest'ultimo.

Pertanto, sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36). Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e36).

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

#### GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**02** CONTROGARANTITE

**04** ALTRE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**06** CONTROGARANTITE

**08** ALTRE

##### GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

**10** CONTROGARANTITE

**12** ALTRE

#### GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

##### SOFFERENZE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**14** CONTROGARANTITE

**16** ALTRE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**18** CONTROGARANTITE

**20** ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

**22** CONTROGARANTITE

**24** ALTRE

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**26** CONTROGARANTITE

**28** ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**30** CONTROGARANTITE

**32** ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

**34** CONTROGARANTITE

**36** ALTRE

Voce: **52255**

## **GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE LORDO**

Cfr. voce 52251.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE**

#### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA**

**02** CONTROGARANTITE

**04** ALTRE

#### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE**

**06** CONTROGARANTITE

**08** ALTRE

### **GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA**

**10** CONTROGARANTITE

**12** ALTRE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE**

#### **SOFFERENZE**

#### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA**

**14** CONTROGARANTITE

**16** ALTRE

#### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE**

**18** CONTROGARANTITE

**20** ALTRE

#### **GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA**

**22** CONTROGARANTITE

<b>24</b>	ALTRE
	ALTRE GARANZIE DETERIORATE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
<b>26</b>	CONTROGARANTITE
<b>28</b>	ALTRE
	CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
<b>30</b>	CONTROGARANTITE
<b>32</b>	ALTRE
	GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA
<b>34</b>	CONTROGARANTITE
<b>36</b>	ALTRE

**Voce: 52253**

**GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO  
CLIENTELA: VALORE DI BILANCIO**

Valore di bilancio delle garanzie (reali o personali) deteriorate prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

**CONTROGARANTITE**

Per la definizione di garanzie controgarantite cfr. voce 52251

- 06** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 08** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 10** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA
- ALTRE**
- 12** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 14** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 16** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52258**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

---

<sup>1</sup> Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

<sup>2</sup> Si ipotizzi che : a) la banca X abbia erogato due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a 200 e 400; b) il Confidi Y garantisca ciascun finanziamento, rispettivamente, per 100 e 200 (corrispondenti a due garanzie pro quota pari al 50%).

Si supponga che il Confidi W garantisca le due garanzie rilasciate dal Confidi Y con due garanzie di importo pari, rispettivamente, a 50 e 100 (corrispondenti a due garanzie pro quota, pari al 50% del valore di ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Y) e che al complesso delle garanzie del Confidi W sia connesso un fondo monetario pari a 10. Le perdite assunte dal Confidi W non possono superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (cap). In tal caso, ipotizzando che le garanzie siano non deteriorate, il Confidi W segnala nella sottovoce 08 un importo pari a 150 (50+100).

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52259**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine").

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

#### **ALTRE**

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52254**

## **CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE**

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile “Natura garanzia”) nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “Valore lordo”.

**02** VERSO CLIENTELA

**04** VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi gli intermediari creditizi e finanziari.

Voce: **46575**

## **GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE**

Valore nominale e di bilancio e numero delle garanzie, in essere alla data di riferimento della segnalazione, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'ente segnalante richieste di escussione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordo si rinvia alla voce 46570..

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **PER APPALTI PUBBLICI:**

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **VALORE NOMINALE NETTO**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 02 a 10.

- 16** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 18** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 20** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

#### **VALORE NOMINALE LORDO**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570, sottovoci da 11 a 13.

- 22** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 24** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

#### **VALORE DI BILANCIO**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 02 a 10.

- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 32** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

## ALTRE

### VALORE NOMINALE NETTO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 14 a 22.

- 34** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 36** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 38** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

### VALORE NOMINALE LORDO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570 sottovoci da 24 a 28.

- 40** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 42** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 44** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

### VALORE DI BILANCIO

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250, sottovoci da 14 a 22.

- 46** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 48** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 50** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52261**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione).

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE  
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52265**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "garanzie mezzanine", in corso di escussione alla data di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE  
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **46580**

## **GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO**

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del beneficiario della garanzia.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **RIPARTIZIONE ECONOMICA:**

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE:**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46585**

## **GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE**

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cliente ordinante.

Va indicato il valore nominale lordo delle garanzie.

Per la definizione di valore nominale lordo si rinvia alla voce 46570.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **RIPARTIZIONE ECONOMICA:**

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE:**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52263**

## **FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE**

Cfr. voce 46575.

Nella presente voce va segnalato l'ammontare e il numero delle garanzie rilasciate che sono entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di valore nominale netto e lordosi rinvia alla voce 46570.

Per la definizione di garanzie rilasciate pro-quota, con assunzione di rischio di prima perdita, con assunzione di rischio di tipo mezzanine, si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, 2) altre garanzie di natura finanziaria, 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### VALORE NOMINALE NETTO

- 08** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 10** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 12** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA
- VALORE NOMINALE LORDO
- 14** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 16** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 18** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA
- VALORE DI BILANCIO
- 20** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 22** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 24** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

### NUMERO

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 - Garanzie e impegni

---

- 26** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA
- 28** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE
- 30** CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO-QUOTA

Voce: **52267**

## **FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite, entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di prima perdita si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE:**

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE  
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE:

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52269**

## **FLUSSO DELLE GARANZIE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE IN CORSO DI ESCUSSIONE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52258.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle perdite successive "Garanzie mezzanine", entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per la definizione di garanzie con assunzione di rischio di tipo mezzanine si rinvia alla voce 52251.

È prevista la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE:

#### **ALTRE**

**06** CREDITI PER CASSA

**08** GARANZIE

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE  
DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDIT SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52264**

### **CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE**

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione di garanzie di cui alla voce 52254.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “rettifiche di valore”.

Voce: **52266**

## **IMPEGNI**

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

### **VALORE NOMINALE:**

Valore nominale degli impegni, al netto degli utilizzi e delle eventuali rettifiche di valore, assunti dall'ente segnalante.

**02**            A EROGARE FONDI

**04**            ALTRI

### **VALORE DI BILANCIO:**

**06**            A EROGARE FONDI

**08**            ALTRI

Voce: **52268**

## **MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI**

Valore dei margini su finanziamenti irrevocabili per cassa concessi e ricevuti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

### **02 CONCESSI**

Cfr. sottovoce 52266.02.

### **04 RICEVUTI**

Voce: **52270**

## **IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI**

Valore degli impegni in essere alla data di riferimento della segnalazione, verso clientela classificata come deteriorata.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

### **02 VALORE NOMINALE**

Valore nominale degli impegni in essere assunti dall'ente segnalante.

### **04 VALORE DI BILANCIO**

Voce: **52276**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE**

#### **IN SOFFERENZA**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

#### **ALTRE GARANZIE DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

#### **GARANZIE NON DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 22** CONFIDI VIGILATI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 - Garanzie e impegni

---

**24**

**ALTRI SOGGETTI**

Voce: **52278**

## **GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate senza assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE**

#### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE**

##### **IN SOFFERENZA**

###### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 02** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 04** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 06** CONFIDI VIGILATI
- 08** ALTRI SOGGETTI

##### **ALTRE GARANZIE DETERIORATE**

###### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 10** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 12** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
- 14** CONFIDI VIGILATI
- 16** ALTRI SOGGETTI

##### **GARANZIE NON DETERIORATE**

###### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- 18** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
- 20** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**22** CONFIDI VIGILATI

**24** ALTRI SOGGETTI

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**26** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**28** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**30** CONFIDI VIGILATI

**32** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**34** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**36** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**38** CONFIDI VIGILATI

**40** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**42** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**44** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**46** CONFIDI VIGILATI

**48** ALTRI SOGGETTI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 - Garanzie e impegni

---

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 7 - Cartolarizzazioni

---

*Sottosezione:*

## **7 – CARTOLARIZZAZIONI**

— II. 7. 1 —

Voce: **58081**

## **CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di servicer, intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58210.

È richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "finalità del credito" e "provincia di controparte".

Per la sottovoce 06 è richiesto anche il "nominativo" del soggetto *originator*.

**02** FINANZIAMENTI CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

**06** FINANZIAMENTI CEDUTI DA IFM RESIDENTI E OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58208**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

### **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

### **06 MUTUI**

### **08 CARTE DI CREDITO**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

**10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**12** PRESTITI PERSONALI

**14** OPERAZIONI DI FACTORING

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta"

Voce: **58210**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo dell’intermediario segnalante e per le quali quest’ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica <sup>(1)</sup>. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti <sup>(2)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per

---

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

<sup>2</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 26 "sofferenze non ripartite".

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

## **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

## **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

## **06 MUTUI**

## **08 CARTE DI CREDITO**

## **10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

## **12 PRESTITI PERSONALI**

## **14 OPERAZIONI DI FACTORING**

## **16 LEASING FINANZIARIO**

## **18 ALTRI FINANZIAMENTI**

## **20 TITOLI**

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

## **22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta".

**26** SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

Voce: **58212**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di IFM (“Istituzioni Finanziarie Monetarie”)<sup>1</sup> residenti in Italia, per le quali l’intermediario svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “*warehousing*”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica (<sup>2</sup>). Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di IFM cfr. art. 1 del regolamento BCE/2008/32.

<sup>2</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti <sup>(1)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 26 e 76 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione nonché del soggetto cedente ("originator").

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44 va indicato il codice censito dell'originator.

#### ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

#### SOFFERENZE:

##### **02** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

##### FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

---

<sup>1</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

- 04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI  
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITA'
- 26** SOFFERENZE NON RIPARTITE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:
- 28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE  
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 30** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 32** MUTUI

- 34** CARTE DI CREDITO
- 36** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 38** PRESTITI PERSONALI
- 40** OPERAZIONI DI FACTORING
- 42** LEASING FINANZIARIO
- 44** ALTRI FINANZIAMENTI
- 46** TITOLI  
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 48** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 50** ALTRE ATTIVITA'
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:  
Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto originator.
- SOFFERENZE:
- 52** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE  
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.  
FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62, 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 54** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 56** MUTUI
- 58** CARTE DI CREDITO
- 60** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 62** PRESTITI PERSONALI

- 64** OPERAZIONI DI FACTORING
- 66** LEASING FINANZIARIO
- 68** ALTRI FINANZIAMENTI
- 70** TITOLI  
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 72** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 74** ALTRE ATTIVITA'
- 76** SOFFERENZE NON RIPARTITE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:
- 78** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE  
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 80** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 82** MUTUI
- 84** CARTE DI CREDITO
- 86** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 88** PRESTITI PERSONALI
- 90** OPERAZIONI DI FACTORING
- 92** LEASING FINANZIARIO
- 94** ALTRI FINANZIAMENTI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

**96** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**98** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**99** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58214**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per “durata” delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

### **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

### **06 MUTUI**

### **08 CARTE DI CREDITO**

### **10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**12** PRESTITI PERSONALI

**14** OPERAZIONI DI FACTORING

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58216**

## **ATTIVITA' SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing”.

Nella presente voce figurano le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica <sup>(1)</sup>. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti <sup>(2)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

---

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecuperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

<sup>2</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 25 e 73 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42 va indicato il codice cen-sito dell'*originator*.

#### CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

##### ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

##### SOFFERENZE:

**02**

##### FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

##### FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**04**

##### FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**06**

##### MUTUI

**08**

##### CARTE DI CREDITO

**10**

##### PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**12**

##### PRESTITI PERSONALI

**14**

##### OPERAZIONI DI FACTORING

- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI  
E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITA'
- 25** SOFFERENZE NON RIPARTITE  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".
- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':
- 26** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE  
E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:  
E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".
- 28** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 30** MUTUI
- 32** CARTE DI CREDITO
- 34** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 36** PRESTITI PERSONALI
- 38** OPERAZIONI DI FACTORING
- 40** LEASING FINANZIARIO
- 42** ALTRI FINANZIAMENTI
- 44** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**46** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**48** ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL' ATTIVO DELL' ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

**50** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60, 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**54** MUTUI

**56** CARTE DI CREDITO

**58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**60** PRESTITI PERSONALI

**62** OPERAZIONI DI FACTORING

**64** LEASING FINANZIARIO

**66** ALTRI FINANZIAMENTI

**68** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**72** ALTRE ATTIVITA'

**74** SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

**76** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**78** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**80** MUTUI

**82** CARTE DI CREDITO

**84** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**86** PRESTITI PERSONALI

**88** OPERAZIONI DI FACTORING

**90** LEASING FINANZIARIO

**92** ALTRI FINANZIAMENTI

**94** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**96** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**98** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **52326**

## **ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE**

Vanno indicate tutte le esposizioni per cassa detenute (titoli ABS, finanziamenti, ecc.). Per attività proprie si intendono le attività cartolarizzate di proprietà dell'intermediario.

Nel caso di esposizioni rappresentate da titoli va fornito il relativo codice ISIN.

Nel caso di esposizioni diverse dai titoli il valore da indicare nell'attributo informativo "Codice ISIN" è posto convenzionalmente pari a '995'.

Le esposizioni per cassa vanno distinte tra: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Nella categoria "senior" vanno comprese le esposizioni che sono rimborsate per prime. Ad esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione vengano emessi titoli di tipologie differenti A, B, C, D, ordinati per priorità decrescente di rimborso. In tal caso, nelle sottovoci riferite ai titoli "senior" vanno ricondotti i titoli di tipo A (priorità massima di rimborso), nelle sottovoci riferite ai titoli "mezzanine" vanno indicati i titoli di tipo B e C (priorità intermedie, ancorché tra loro differenziate, di rimborso), nelle sottovoci relative ai titoli "junior" i titoli di tipo D.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sia attività proprie sia di terzi, i titoli vanno imputati nelle pertinenti voci in proporzione al peso che le attività proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attività oggetto di cartolarizzazione. Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attività in sofferenza per 100 di cui 60 proprie (rimaste integralmente in bilancio) e 40 di terzi e la società segnalante abbia in portafoglio titoli "junior" per 10, quest'ultima indica 6 nella sottovoce 18.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti sofferenze, incagli e altre attività, queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli) prima ai titoli "senior", fino a concorrenza, poi a quelli "mezzanine" e solo l'eventuale residuo finale a quelli "junior". A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attività proprie pari a 100 (oggetto di integrale cancellazione dal bilancio), di cui 50 sofferenze e 50 crediti in bonis, vengano emessi titoli "senior" per 40, "mezzanine" per 50, "junior" per 10 e che la società segnalante abbia in portafoglio titoli "senior" per 20 e "mezzanine" per 10. In tal caso l'intermediario deve indicare 22 nella sottovoce 08 (risultante dalla somma di 20 - titoli "senior" - e 2 - corrispondente a  $0,2 \cdot 10$ ; dove 0,2 è pari al rapporto tra il residuo credito in bonis di 10 e il totale dei titoli "mezzanine" di 50) e 8 nella sottovoce 02.

**CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:**

Va indicato il valore dell'esposizione iscritto nell'attivo del bilancio.

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 10** SOFFERENZE
- 12** INCAGLI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti del bilancio della società originator.

A tal fine va indicato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione delle attività verso la cartolarizzazione, al netto di eventuali riduzioni di valore dovute al deterioramento delle attività sottostanti. Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

- 18** SOFFERENZE
- 20** INCAGLI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

**22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

**24** ALTRE

Voce: **52328**

## **ESPOSIZIONI PER CASSA DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figurano i valori di bilancio.

**02** ATTIVITÀ DETERIORATE

**04** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52330**

**MARGINI UTILIZZABILI SU LINEE DI CREDITO IRREVO-  
CABILI CONCESSE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CAR-  
TOLARIZZAZIONE PROPRIE**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLA-  
ZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE  
CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 10** SOFFERENZE
- 12** INCAGLI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN  
BILANCIO:

- 18** SOFFERENZE
- 20** INCAGLI
- 22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 24** ALTRE

Voce: **52332**

**MARGINI DISPONIBILI SU LINEE DI CREDITO  
IRREVOCABILI RILASCIATE NELL'AMBITO DI  
CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

**02**      ATTIVITÀ DETERIORATE

**04**      ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52334**

## **GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Le garanzie rilasciate vanno rilevate nell'attributo "esposizioni derivanti da cartolarizzazioni" sulla base della tipologia di esposizione garantita (senior, mezzanine, junior).

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 10** SOFFERENZE
- 12** INCAGLI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 18** SOFFERENZE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

- 20**            INCAGLI
  
- 22**            ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
  
- 24**            ALTRE

Voce: **52336**

## **GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

**02** ATTIVITÀ DETERIORATE

**04** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52338**

## **ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO**

Nel caso di cartolarizzazioni proprie vanno rilevate le sole esposizioni a fronte di cartolarizzazioni oggetto di totale cancellazione.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Inoltre, per le sottovoci relative alle esposizioni per cassa è prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie di negoziazione, 2) attività finanziarie disponibili per la vendita, 3) attività finanziarie valutate al *fair value*, 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza e 5) crediti.

### CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 04** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

### CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:

- 06** ESPOSIZIONI PER CASSA
- 08** ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **52340**

**CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE  
COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE  
SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI  
SOSTEGNO CREDITIZIO**

ATTIVITÀ PROPRIE

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02 SOFFERENZE
- 04 INCAGLI
- 06 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 10 ALTRE ATTIVITÀ

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 12 SOFFERENZE
- 14 INCAGLI
- 16 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 18 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 20 ALTRE ATTIVITÀ

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 22 SOFFERENZE
- 24 INCAGLI
- 26 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 28 ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 30 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI TERZI

- 32 SOFFERENZE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

- 34** INCAGLI
- 36** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 38** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 40** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52342**

**CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITÀ SOTTO-  
STANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SO-  
STEGNO CREDITIZIO**

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI:

- 12** SOFFERENZE
- 14** INCAGLI
- 16** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52344**

## **ATTIVITÀ PROPRIE CEDUTE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

Flusso delle attività proprie cedute nel periodo di riferimento per operazioni di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 02 a 10 è prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia del debitore.

### **OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:**

#### **FINANZIAMENTI:**

- 02** LEASING FINANZIARIO
- 04** FACTORING
- 06** CREDITO AL CONSUMO
- 08** MUTUI
- 10** ALTRI FINANZIAMENTI

#### **12** TITOLI

#### **ALTRE ATTIVITA':**

- 14** IN BILANCIO

#### **FUORI BILANCIO:**

- 16** GARANZIE RILASCIATE
- 18** ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO

### **OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:**

#### **FINANZIAMENTI:**

- 20** LEASING FINANZIARIO
- 22** FACTORING
- 24** CREDITO AL CONSUMO
- 26** MUTUI
- 28** ALTRI FINANZIAMENTI

<b>30</b>	TITOLI
	ALTRE ATTIVITA':
<b>32</b>	IN BILANCIO
	FUORI BILANCIO:
<b>34</b>	GARANZIE RILASCIATE
<b>36</b>	ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO
	RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:
	FINANZIAMENTI:
<b>38</b>	LEASING FINANZIARIO
<b>40</b>	FACTORING
<b>42</b>	CREDITO AL CONSUMO
<b>44</b>	MUTUI
<b>46</b>	ALTRI FINANZIAMENTI
<b>48</b>	TITOLI
	ALTRE ATTIVITA':
<b>50</b>	IN BILANCIO
	FUORI BILANCIO:
<b>52</b>	GARANZIE RILASCIATE
<b>54</b>	ALTRE ATTIVITÀ FUORI BILANCIO



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 - Dati integrativi

---

*Sottosezione:*

## **9 – DATI INTEGRATIVI**

— II. 9. 1 —

Voce: **46558**

## **DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti, ivi incluso, convenzionalmente, il caso in cui l'intermediario abbia un unico locale che funge anche da sede legale e/o Direzione generale.

Negli altri casi non devono essere segnalate la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

*Sottosezione:*

## **12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA**

— II. 12. 1 —

*Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 10° aggiornamento*

Voce: **46440**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"<sup>(1)</sup> e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

### **OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO**

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

#### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

**12** DALL'ENTE SEGNALANTE

#### **DA ALTRI ENTI:**

**14** EMITTENTI NAZIONALI

**15** EMITTENTI ESTERI

#### **ALTRE OPERAZIONI**

#### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

**18** DALL'ENTE SEGNALANTE

---

<sup>1</sup> Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

DA ALTRI ENTI:

**22** EMITTENTI NAZIONALI

**24** EMITTENTI ESTERI

Voce: **46464**

## **ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per Stato presso cui è ubicata l'apparecchiatura (variabile "Stato di controparte").

DALL'ENTE SEGNALANTE A:

### **02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA**

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall'ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

### **04 DI EMITTENTI NAZIONALI**

### **08 DI EMITTENTI ESTERI**

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

### **10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE**

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **46468**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali e la ripartizione per "Stato di controparte".

### **04      PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI**

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

### **06      SU RETE**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete (es. Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

### **10      SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete di cui alla precedente sottovoce. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

Voce: **3229**

## **POINTS OF SALE (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE**

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono utilizzare carte di credito e/o di debito tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dallo stesso intermediario segnalante o dal gruppo di società offerente il servizio.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

### **12 RETE AZIENDALE**

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite unicamente dall'azienda segnalante che non consentono di operare ai titolari di carte emesse da altre società.

### **14 RETE INTERAZIENDALE**

Numero delle apparecchiature P.O.S. gestite dall'azienda segnalante che consentono di operare anche ai titolari di carte emesse da altre società in quanto poste in circolarità con sistemi P.O.S. facenti capo ad altri intermediari.

Voce: **58586**

## **POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE**

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di acquirer si vede la voce 58630.

La distribuzione territoriale va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

### **CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:**

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

#### **MONOCIRCUITO**

**02** CIRCUITO CARTE DI DEBITO

**06** ALTRO CIRCUITO

#### **MULTICIRCUITO**

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

**10** CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

**14** ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

**18** CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

## CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

### MONOCIRCUITO

**22** CIRCUITO CARTE DI DEBITO

**26** ALTRO CIRCUITO

### MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

**30** CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

**34** ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

**38** CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58550**

## **BONIFICI DISPOSTI DALLA CLIENTELA**

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente al proprio istituto di pagamento di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche o istituti di pagamento diversi; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno dello stesso istituto di pagamento.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

Vanno inoltre inclusi:

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che l'istituto di pagamento esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;

Vanno invece esclusi:

- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dall'istituto di pagamento segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche o altri istituti di pagamento.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo" per "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "modalità di avvio". Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell'istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Per lo "Stato di controparte" il riferimento è l'istituto di pagamento presso cui è acceso il conto del beneficiario.

### **CON MODALITÀ TRADIZIONALI:**

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l'utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

**02** NUMERO

**12** AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l'utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

**34** NUMERO

**36** AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

**42** NUMERO

**44** AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

**50** NUMERO

**52** AMMONTARE

Voce: **58555**

## **BONIFICI RICEVUTI DA PROPRIA CLIENTELA**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

Sono inclusi i bonifici messi a disposizione dei beneficiari e i vaglia postali internazionali.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il cliente detiene il conto.

La variabile “Stato di controparte” va riferita alla banca o all’istituto di pagamento dell’ordinante.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

Voce: **58560**

## **OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”**

Per la definizione di Money Transfer, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.3.

La presente voce ha periodicità trimestrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione, per “canale distributivo” e per “classe di importo”.

### **IN ENTRATA:**

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

La provincia si riferisce a quella della filiale dell’istituto di pagamento presso cui il beneficiario ha prelevato l’importo trasferito.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **IN USCITA:**

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito.

La provincia si riferisce a quella del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

Voce: **58565**

## **ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA**

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “modalità di avvio”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto addebitato.

### **A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:**

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (all’istituto di pagamento segnalante o ad altro istituto di pagamento o banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:**

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58567**

## **ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE**

Accrediti eseguiti su conti a fronte di disposizioni di incasso presentate dalla clientela, sulla base di preautorizzazioni rilasciate dai debitori.

È prevista la ripartizione per “modalità di avvio”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale il cliente detiene il conto.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

Voce: **58569**

## **RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE E SIMILARI**

Ricevute bancarie elettroniche (RiBa) ed altre disposizioni di incasso presentate mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici da propria clientela che, nel periodo di rilevazione, sono scaduti presso l'intermediario segnalante o sono stati da esso inviati a banche o intermediari, italiani o esteri, per l'incasso. Sono escluse le disposizioni di incasso eseguite mediante addebiti preautorizzati e gli incassi mediante avviso (Mav).

È prevista la ripartizione per Stato dello sportello presso cui l'operazione viene eseguita (variabile "Stato di controparte").

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

Voce: **58575**

### **INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV)**

Operazioni standardizzate di incasso mediante avviso presentate dal beneficiario all'istituto di pagamento segnalante e non preventivamente domiciliate presso lo stesso istituto di pagamento o presso altra banca/istituto di pagamento.

La segnalazione fa carico all'istituto di pagamento presso cui il beneficiario del pagamento ha presentato gli avvisi di incasso.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “Stato di controparte”.

**02** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58577**

## **BOLLETTINI DI CONTO**

Gli istituti di pagamento dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini postali, bancari (es. “Freccia”) e/o altre analoghe operazioni di incasso effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato tra l’istituto di pagamento e l’impresa creditrice. Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato di controparte”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. La “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia della filiale dell’istituto di pagamento presso la quale l’operazione viene effettuata dal cliente ordinante.

### **02 NUMERO**

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

### **04 AMMONTARE**

Voce: **58590**

### **AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)**

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'istituto di pagamento, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.).

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello" e per "Stato di controparte" riferite, rispettivamente, alla provincia e allo Stato in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante.

#### **PRESSO SPORTELLI:**

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

**02** SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

**04** MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

#### **PRESSO IMPRESE O ENTI:**

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e l'istituto di pagamento, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

**12** SOLO CASH DISPENSER

**14** MULTIFUNZIONE

#### **IN LUOGO PUBBLICO:**

A.T.M. posti a distanza dagli istituti di pagamento, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

**22** SOLO CASH DISPENSER

**24** MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

**AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)**

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'istituto di pagamento segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

**02 CIRCUITO NAZIONALE**

Numero degli A.T.M. abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

**04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE**

Vanno segnalati gli A.T.M. non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58607**

## **SERVIZI TELEMATICI O A DISTANZA DEL TIPO HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI**

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home e corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l’istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, va indicato il numero di collegamenti mediante i quali il singolo cliente opera.

Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra istituto di pagamento “proponente” o “attivo” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e istituto di pagamento/banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dall’istituto di pagamento “attivo” e/o invia a quest’ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali l’istituto di pagamento opera come istituto di pagamento “attivo”; non vanno invece considerati i clienti per i quali l’istituto di pagamento segnalante opera come istituto di pagamento “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con l’istituto di pagamento segnalante appositi contratti per l’accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà dell’istituto di pagamento segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel.

Le informazioni riportate in questa voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

**SERVIZI ALLE FAMIGLIE:**

**TRAMITE INTERNET:**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

- 06** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 08** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE  
TRAMITE ALTRE RETI:
- 16** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 18** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE  
SERVIZI A ENTI E IMPRESE:  
TRAMITE INTERNET:
- 20** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 22** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE  
TRAMITE ALTRE RETI:
- 26** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 28** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

## **SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI**

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali l'istituto di pagamento segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

### **PHONE BANKING:**

Nell'ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l'identificazione del cliente stesso.

### **PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:**

**02** CON FUNZIONI INFORMATIVE

**06** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

### **PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:**

**10** CON FUNZIONI INFORMATIVE

**14** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

### **ALTRI:**

Ad esempio, servizi telematici offerti dall'istituto di pagamento segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l'esercizio dell'attività lavorativa.

**18** CON FUNZIONI INFORMATIVE

**22** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58620**

## **CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO**

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dall’istituto di pagamento dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilite. Pertanto, nel caso, ad esempio, di istituti di pagamento che aderiscono al circuito Pagobancomat, tale voce va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

### **SOLO CIRCUITO NAZIONALE:**

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

**02** UTILIZZABILI SOLO SU ATM

**04** UTILIZZABILI SU ATM E POS

### **CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:**

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

**06** UTILIZZABILI SOLO SU ATM

**08** UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)**

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "settore di attività economica".

SU ATM DELL'AZIENDA:

NUMERO:

- 01** PRELIEVI
- 03** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 05** PRELIEVI
- 07** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

- 09** PRELIEVI
- 10** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 11** PRELIEVI
- 13** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

- 12** NUMERO
- 14** AMMONTARE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

**16** NUMERO

**18** AMMONTARE

Voce: **58630**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta degli istituti di pagamento in veste di "acquirer" <sup>(1)</sup> e pertanto va segnalata dai soli istituti di pagamento che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:**

È prevista la ripartizione per "categoria esercizi convenzionati".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

---

<sup>1</sup> Si considera "acquirer" l'istituto di pagamento che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

Voce: **58670**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO**

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l’ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell’individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

### **OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

#### **PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

#### **PRESSO ALTRI ESERCENTI:**

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

### **OPERAZIONI POS GESTITE DALL’ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**14** NUMERO

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

**16**            **AMMONTARE**

Voce: **58672**

## **ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI**

### CARTE DI CREDITO

#### RAMO ISSUING

**02** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**04** ONERI ACCESSORI

#### RAMO ACQUIRING

**06** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**08** ONERI ACCESSORI

### CARTE DI DEBITO

#### RAMO ISSUING

**10** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**12** ONERI ACCESSORI

#### RAMO ACQUIRING

**14** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**16** ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

## **ALTRI ONERI**

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dall'istituto di pagamento segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

### **CARTE DI CREDITO**

#### **RAMO ISSUING:**

**02** **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

**04** **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

#### **RAMO ACQUIRING:**

**06** **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

**08** **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

### **CARTE DI DEBITO**

#### **RAMO ISSUING:**

**10** **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

**12** **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

**14** PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

**16** ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Voce: **47044**

## **RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO**

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Voce: **58750**

## **COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI**

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

### **02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

### **04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci da 58550.34 a 58550.52.

### **06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

## **COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO**

**02** PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

**06** PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

**08** PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

**10** PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58569 e 58575.

Voce: **58760**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO**

Ai fini dell'individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

.

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

### **02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

### **04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA**

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'istituto di pagamento segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto “*acquirer*” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

### **06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04. La presente sottovoce si riferisce all'operatività con carte di debito svolta dagli istituti di pagamento segnalanti in veste di “*acquirer*” (cfr. voce 58630).

### **08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA**

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ai fini dell’individuazione degli istituti di pagamento tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le sottovoci 08 e 10 vanno segnalate dai soli istituti di pagamento che agiscono nella veste di “*acquirer*” di carte di credito proprie o emesse da altri soggetti.

### **02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

### **04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

### **08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA**

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

### **10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

Proventi da esercenti convenzionati con l’istituto di pagamento segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Voce: **58767**

## **COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO**

**02** PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

**04** ALTRO

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Voce: **58778**

## **COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER**

**02** ATTIVE

**04** PASSIVE

Voce: **58780**

## **RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO**

### **06 COMMISSIONI**

Figurano nella presente sottovoce i proventi rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti della propria clientela.

### **08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE**

Figurano nella presente sottovoce i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58170**

## **MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere “liberi” cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

**12**                   DISPOSITIVO DI ACCESSO

Per la definizione di “supporto fisico” cfr. voce 58633 sottovoce 12.

**14**                   BORSELLINO ELETTRONICO

Per la definizione di “borsellino elettronico” cfr. voce 58633 sottovoce 14.

**16**                   SU NETWORK

Per la definizione di “NETWORK” cfr. voce 58633 sottovoce 16.

**18**                   ALTRO

Per la definizione di “altro” cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58633**

## **MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili esclusivamente per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi su conti correnti e/o di pagamento <sup>(1)</sup>.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelli bloccati o disabilitati.

Limitatamente alle sottovoci 02 , 12 e 14 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

**02**           NOMINATIVI

**04**           ANONIMI

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

**12**           DISPOSITIVO DI ACCESSO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario non direttamente memorizzato sulla carta stessa.

**14**           BORSELLINO ELETTRONICO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

**16**           NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall’utente tramite codice di accesso

---

<sup>1</sup> Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio “*virtual card*” o “*scratch card*”).

**18**

**ALTRO**

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 12, 14 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

Voce: **58635**

## **MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'intermediario segnalante.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO:**

#### **PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:**

Operazioni effettuate sia in Italia che all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti a "distanza" attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del "numero creditori identificazione" dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

**02** NUMERO

**06** AMMONTARE

#### **SU RETE:**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

**10** NUMERO

**14** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO:**

**18** NUMERO

**22** AMMONTARE

### **OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:**

**26** NUMERO

**30** AMMONTARE

Voce: **58640**

## **MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO:**

È prevista la ripartizione per "categoria esercizi convenzionati".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO:**

Operazioni di prelievamento di contante effettuate presso ATM gestiti dall'intermediario segnalante con strumenti di moneta elettronica propri e/o emessa da altri soggetti.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

Voce: **58642**

## **ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

### PER UTILIZZO INTEGRALE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

**02** NUMERO

### OPERAZIONI DI RIMBORSO

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

**08** NUMERO

**10** IMPORTO

Voce: **58645**

## **MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Numero degli strumenti e ammontare della moneta elettronica emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

### **PRIMA EMISSIONE**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

### **SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA**

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58650**

## **MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

### ESERCIZI TRADIZIONALI

- 01**           ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 03**           NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 04**           ATTIVI CON TERMINALE POS
- 05**           NON ATTIVI CON TERMINALE POS
- 06**           ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58675**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

### **OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:**

#### **SU RETE**

**06** NUMERO

**10** AMMONTARE

#### **PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI**

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a "distanza" (es. via telefono o posta).

**14** NUMERO

**18** AMMONTARE

#### **SU ATM**

**20** NUMERO

**22** AMMONTARE

Voce: **58735**

## **VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "Stato della controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

**04** NUMERO

**06** AMMONTARE

Voce: **58770**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA**

### **02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo di riferimento della segnalazione dovute dai possessori di moneta elettronica emessa dall'ente segnalante.

### **04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

### **06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'INTERMEDIARIO**

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'intermediario segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

### **08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'INTERMEDIARIO**

È prevista la distinzione per "categoria esercizio convenzionato".

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

*Sezione:* V - Dati di fine esercizio

---

*Sezione:*

## **V – DATI DI FINE ESERCIZIO**



Voci: da **52800** a **52886**

Per la compilazione della presente sezione, si richiamano le istruzioni dettate con riferimento alle voci della sezione I (<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> I codici delle voci della presente Sezione sono dettagliati nella Circ. n. 154 del 22.11.1991 emanata dal Servizio R. S. T.

